

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ORISTANO

ORDINANZA N° 23 / 1999

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Oristano;

- in attesa che vengano definitivamente concluse le procedure amministrative relative alla consegna, da parte del C.N.I.O., dei segnalamenti marittimi (fanali di allineamento, fanali testata ostruzioni e parco boe della canaletta di accesso) del Porto industriale di Oristano;
- preso comunque atto che detti segnalamenti marittimi sono funzionanti, nonostante necessitino, solo per quanto concerne il fanale verde testata molo sopraflutto, di un collegamento definitivo alla rete elettrica fissa ENEL;
- visto il DP. N° DEM 1/1072 datato 07.09.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Unita' di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, con il quale viene definitivamente identificato nella R.A.S l'Ente a cui e' dovuta la manutenzione del Porto e la gestione degli impianti di interesse comune (illuminazione, rete idrica, rete antincendio etc.) e che la stessa ha identificato nel C.N.I.O il soggetto a cui verranno devoluti materialmente tali compiti;
- considerato che attualmente l'illuminazione del Porto Industriale di Oristano risulta ancora inutilizzabile in quanto sono da definirsi le modalita' tecnico amministrative relative alla gestione degli impianti di interesse comune ed in particolare dell'illuminazione del porto;
- considerata la necessita' di tutelare la sicurezza del Porto industriale di Oristano per quanto concerne la presenza in questo approdo di unita' chimichiere;
- considerato che l'ormeggio denominato ENICHEM del Porto Industriale di Oristano risulta ben illuminato e molto prossimo alla canaletta di accesso del Porto;
- vista l'Ordinanza N° 22/85 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte datata 09.09.1985 in merito al " Servizio di assistenza del rimorchiatore antincendio alle Motocisterne con prodotti chimici in arrivo nel Porto Industriale di Oristano;
- visto il fg. N° 8073 TEC datato 05.09.1998 di questo Ufficio con cui e' stato esteso l'obbligo alle motocisterne con a bordo liquidi chimici pericolosi di essere assistite, per tutto il periodo delle operazioni di caricazione/ scarica e sosta nel Porto, da un rimorchiatore antincendio;
- visto il fg. N° 2057/ TEC datato 04.11.1988 di questo Ufficio con il quale vengono esentate dall'assistenza obbligatoria del rimorchiatore antincendio le motocisterne chimichiere con carico di GLICOLE ETILENICO, fermo restando l'obbligo di tale assistenza per le unita' con presenza a bordo di prodotti chimici liquidi pericolosi come ACRILONITRILE, ACETATO DI VINILE, ACIDO ACETICO ed altri simili;
- visto il D.M. 27 aprile 1994 " Elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi cui si applica il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi" (G.U. N°105 del 07.05.1994), in cui sono riportati, tra tali prodotti, anche l' ACRILONITRILE, l' ACETATO DI VINILE e l'ACIDO ACETICO
- considerata l'esigenza di estendere la citata esenzione anche a quelle unita' chimichiere che giungono nel Porto Industriale di Oristano con carico misto composto esclusivamente da GLICOLE ETILENICO e GLICOLE DIETILENICO in quanto quest'ultimo risulta assimilabile per pericolosita' e caratteristiche al GLICOLE ETILENICO;
- visto il D.M. 27 aprile 1994 " Elenco dei prodotti chimici liquidi a cui non si applica il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto dei prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi" (G.U. N° 105 del 07.05.1994), in cui sono riportati, tra tali prodotti, anche il GLICOLE ETILENICO ed il GLICOLE DIETILENICO;;
- viste le schede di sicurezza relative al GLICOLE ETILENICO ed al GLICOLE DIETILENICO;

- visto il fg. N° 4312 datato 17.08.1982 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte con il quale viene riconosciuta, a seguito di opportuno parere del Chimico del Porto, l'inutilità dell'impiego di panne galleggianti e dell'uso di prodotti solventi ed assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti nell'ambiente marino di prodotti chimici liquidi pericolosi come l'ACETATO DI VINILE, l'ACRILONITRILE, l'ACIDO ACETICO o di prodotti chimici liquidi come il GLICOLE ETILENICO in quanto *solubili in acqua*.

- vista l'Ordinanza N° 19/87 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte datata 08.09.1987 in merito " all'entrata ed all'uscita dai porti italiani delle navi chimichiere"

- vista l'Ordinanza N° 26/94 del 31.05.1994 di questo Ufficio con la quale e' stato approvato e reso esecutivo il " Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti del Porto di Oristano e l'Ordinanza N° 30/95 del 20.12.1995 di questo Ufficio con cui sono state apportate alcune modifiche al suddetto regolamento;

- viste le comunicazioni rispettivamente in data 24.07.1999 e 27.07.1999 della Società Rimorchiatori Sardi, del Pratico Locale del porto di Oristano e della Soc. Ormeggiatori di Oristano con le quali viene confermata la propria disponibilità ad effettuare il relativo servizio anche durante le ore notturne;

- visti i Decreti tariffari N° 2500/96, N°2672/96 e N°2995/99 della Direzione Marittima di Cagliari, rispettivamente relativi al servizio di pilotaggio, rimorchio e ormeggio nel Porto di Oristano;

- considerato comunque necessario garantire un sufficiente periodo di riposo al personale addetto ai servizi portuali;

- visti gli Artt. 17,62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Che, dalla data odierna, le operazioni di ormeggio, sosta e disormeggio alla banchina ENICHEM del Porto Industriale di Oristano delle navi cisterna chimichiere, dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle seguenti modalità di esecuzione:

ART.1

ORMEGGIO e DISORMEGGIO

E' consentita l'effettuazione delle operazioni di ormeggio / disormeggio delle navi cisterna chimichiere alla banchina ENICHEM del Porto Industriale di Oristano dalle ore 06.00 alle ore 24.00 di ogni giorno.

(Nota:

per *inizio operazioni* e' da intendersi il momento in cui il Pratico Locale giunge a bordo dell'unità da disormeggiare o il momento in cui lascia il porto di Oristano per recarsi alla boa detta " del pilota"

per *fine operazioni* e' da intendersi il momento in cui il pratico locale, giunto alla suddetta boa, termina il servizio di pilotaggio o il momento in cui la nave risulta ormeggiata in sicurezza,

Le suddette operazioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e più propriamente il Comando di bordo dovrà:

- valutare l'opportunità di servirsi di uno o più rimorchiatori in relazione alle dimensioni e del pescaggio della nave, nonché delle condizioni meteomarine e di visibilità presenti nel porto o nella rada del porto di Oristano;

- riferire al pratico locale tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche, alla capacità evolutiva dell'unità ed alla tipologia del carico presente a bordo.

- garantire il perfetto funzionamento delle strumentazioni/ dotazioni di bordo e prontamente comunicare al pratico locale le eventuali anomalie/ guasti che possano compromettere l'esecuzione delle citate operazioni.

ART.2

SOSTA DELLE MOTOCISTERNE CHIMICHIERE ALLA BANCHINA ENICHEM

E' ammessa la sosta delle motocisterne chimichiere all'ormeggio ENICHEM del Porto Industriale di Oristano subordinatamente all'osservanza delle sottonotate prescrizioni:

NAVI CISTERNA CHIMICHIERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE CARICHE COMPRESSE QUELLE VUOTE MA NON ANCORA DEGASSIFICATE

Le navi cisterna chimichiere con presenza a bordo di prodotti chimici pericolosi allo stato liquido o gassoso (DM. 27.04.1994) ed in particolare con ACRILONITRILE, ACETATO DI VINILE ACIDO ACETICO e altri simili, hanno l'obbligo di essere assistiti per tutto il periodo di durata delle operazioni commerciali che per la sosta in porto da un rimorchiatore antincendio.

Le navi cisterna chimichiere con la presenza a bordo di prodotti chimici allo stato liquido o gassoso (DM 27.04.1994) ed in particolare con GLICOLE ETILENICO e GLICOLE DIETILENICO, sono esentate da tale obbligo.

NAVI CISTERNA TOTALMENTE SCARICHE E DEGASSIFICATE

Le navi cisterna chimichiere totalmente scariche ed in possesso di certificazione GAS FREE sono esentate, durante la sosta nel porto di Oristano ,di essere assistite dal rimorchiatore antincendio.

Nota

Nel caso in cui dovesse giungere, alla banchina ENICHEM del Porto industriale di Oristano, una motocisterna chimichiera con carico composto da prodotti chimici liquidi, allo stato liquido o gassoso, diversi GLICOLE ETILENICO E GLICOLE DIETILENICO, per ottenere l'esenzione all'assistenza del rimorchiatore antincendio, dovra' essere presentata idonea documentazione attestante l'appartenenza del carico all'elenco dei prodotti chimici allo stato liquido di cui al DM (27.04.1994) e la relativa scheda di sicurezza.

La suddetta esenzione verra' concessa ad insindacabile giudizio di questo Ufficio che potra' richiedere anche il parere del Chimico del Porto.

ART.3 OBBLIGHI DELLE NAVI CISTERNA CHIMICHIERE CON PRESENZA A BORDO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI O DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI (DM. 27.04.1994)

In considerazione che comunque i prodotti chimici pericolosi ed i prodotti chimici sopra evidenziati risultano comunque dannosi per l'ambiente marino che atmosferico , i Comandi di bordo dovranno osservare scrupolosamente tutte le precauzioni previste in materia di sicurezza e prevenzione degli inquinamenti atti a prevenire il verificarsi di sversamenti dei citati prodotti chimici pericolosi e non ed in particolare:

- ormeggiare la propria unita' con la prua verso l'imboccatura del porto senza dar fondo all'ancora;
- issare la bandiera rossa di giorno ed accendere il fanale rosso durante le ore notturne;
- tenere almeno una motrice di propulsione pronta a funzionare e a bordo deve essere sempre presente almeno 2/3 dell'equipaggio;
- le manovre di ormeggio, tonteggio disormeggio e spostamento dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di cavi di fibra vegetale o sintetica;
- predisporre, all'atto dell'ormeggio, a prua ed a poppa due cavi di sezione opportuna dotati di gassa che dovranno essere appennellati fuori bordo in modo che possano essere facilmente raggiungibili dal mezzo nautico degli Ormeggiatori o dal Rimorchiatore portuale.
- vietare l'accesso a bordo di persone estranee all'equipaggio e comunque non autorizzate;
- che vengano osservate le norme antincendio ed antinfortunistiche;
- che sia assicurato un servizio ininterrotto di guardia all'accesso a bordo;
- che venga designato a cura del Comandor di bordo un Ufficiale di coperta affinché effettui la continua e costante vigilanza delle operazioni di scarica assicurandosi in particolare che:

- 1) siano evitate perdite dalle manichette, dalle valvole a mare, dagli scarichi o tubature in coperta o fuori bordo;
- 2) sia evitata la possibilità di ritorno del liquido da terra alla nave o di fuoriuscita di esso all'esterno;
- 3) sia possibile in ogni momento e circostanza arrestare le operazioni in corso;
- 4) non si verifichino, per qualsiasi causa, brusche tensioni alle manichette;
- 5) siano opportunamente tamponati gli ombrinali
- 6) sia osservato il divieto di fumare e di accendere fiamme libere,, fatta eccezione per quei locali specificatamente indicati ed autorizzati dal Comando di bordo, appositi avvisi dovranno evidenziare tale divieto;
- 7) che nessuno a bordo porti possibili fonti di ignizione ed in particolare venga vietato l'uso di calzature chiodate;
- 8) nei locali ove ne sia ammesso l'uso non siano lasciati alimentati, senza la continua presenza degli interessati, apparecchi elettrici che non facciano parte degli impianti fissi di bordo;
- 9) non siano mai lasciati abbandonati stracci o stoppa usati e rifiuti di qualsiasi genere;
- 10) che siano disponibili ed efficienti mezzi protettivi individuali e materiali di pronto soccorso adeguati alle caratteristiche del carico presente a bordo in relazione alle disposizioni contenute nelle " schede di sicurezza" relative ai prodotti chimici presenti a bordo

- le operazioni di carico o scarico debbono rivolgersi d'intesa tra il comando della nave ed il personale di terra.
Dette operazioni devono effettuarsi con la massima possibile celerità e sotto la continua sorveglianza a bordo di un Ufficiale della nave qualificato ed a terra da un tecnico abilitato espressamente designato dal Responsabile del Terminal ENICHEM

- nei locali pompe e' vietato l'uso di sistemi di ventilazione/ aerazione/ estrazione estranei a quelli autorizzati dall' Ente di Classifica;

- allo scopo di evitare il verificarsi di scariche elettriche, i singoli elementi delle manichette del carico dovranno essere in regola con relative certificazioni ed opportunamente collegate in modo da garantire la continuità nave-terra nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;

- le operazioni di carico/scarico dovranno avvenire a circuito chiuso;

- la zona interessata alle operazioni commerciali dovrà essere vietata al transito dei mezzi e persone non interessate alle operazioni;

- La nave, nel caso in cui per problemi tecnici gravi, dovesse interrompere le operazioni commerciali di scarica, dovrà immediatamente approntare un disormeggio in emergenza e portarsi in rada;

- L'Autorità Marittima può ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sospensione delle operazioni di scarica e disporre l'uscita in rada della nave.

- Ogni altra prescrizione utile in merito sarà di volta in volta disposta dal Comando dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano.

ART.4 OBBLIGO D' IMPIEGO DI PANNE GALLEGGianti E DELLA DISPONIBILITA' DI PRODOTTI SOLVENTI , ASSORBENTI E DISPERDENTI IDONEI A CONTENERE O A FRONTEGGIARE EVENTUALI SVERSAMENTI DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI O PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI *NON SOLUBILI IN ACQUA*..

Le motonavi cisterna chimichiere con presenza a bordo di prodotti chimici liquidi pericolosi o di prodotti chimici liquidi *NON SOLUBILI IN ACQUA* dovranno, prima di intraprendere qualsivoglia attività commerciale, provvedere a circoscrivere l'unità mediante l'utilizzo di panne galleggianti e garantire che siano disponibili quantitativi sufficienti di prodotti solventi assorbenti e disperdenti atti a fronteggiare eventuali emergenze derivanti da sversamenti in mare di tali prodotti.

Eventuali esenzioni potranno essere concesse solamente previa presentazione di apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante la solubilità in acqua del prodotto in questione.

L'Autorità marittima potrà , se ritenuto necessario, chiedere il parere del Chimico del Porto.

ART.5 DISPOSIZIONI PENALI

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.
I contravventori alla presente Ordinanza, sempreche' il fatto non costituisca un diverso e piu' grave reato, saranno passibili delle sanzioni di cui agli Artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza 22/85 datata 09.09.1985 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Carloforte e abroga e sostituisce ogni altra disposizione in merito in contrasto con essa ed entra in vigore il 01 ottobre 1999.

Oristano li 27.SET.1999

IL COMANDANTE

TV(CP) Alberto UGGA



RICHIESTA DI ORMEGGIO/DISORMEGGIO PRIMA DELL'ALBA o DOPO IL TRAMONTO.

I Comandanti delle unita' o le Agenzie Marittime dovranno inoltrare, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano, specifica domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni in parola, secondo le modalita' di seguito indicate:

- L'istanza dovra' essere presentata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre le ore 12.00 dell' ultimo giorno lavorativo antecedente la prevista esecuzione delle operazioni; (All. 1)

Resta inteso che in caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse e di scarsa visibilita' la suddetta autorizzazione potra' essere revocata o sospesa ad insindacabile giudizio di questa Autorita' Marittima.

All. 1

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano
(Ufficio Nostromo)

L'Agenzia Marittima raccomandataria _____

richiede di ottenere l'autorizzazione ad ormeggiare/disormeggiare alla/dalla banchina ENICHEM la Motocisterna

denominata _____ di bandiera _____ TSL _____ TSN _____

Lung. _____ Larg. _____ Imm. pr. _____ Imm. pp. _____

Armatore _____

proveniente da / in partenza per _____

carico presente a bordo: mt. _____ di _____

A tal fine si dichiara che:

- le suddette operazioni avranno inizio alle ore _____ e termine alle ore _____ del _____
- i servizi portuali sono stati opportunamente informati
- il Comando di bordo e' a conoscenza del contenuto dell'Ordinanza N° _____ / _____
- Il Comando di bordo ha richiesto l'impiego di N° _____ Rimorchiatore/i

Oristano Li _____

L'Agente Marittimo

Parte riservata all 'Ufficio Nostromo dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano.

Vista la suddetta istanza si concede l'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni sopradescritte.

Oristano li. _____

per L' Autorita' Marittima
